



Università degli Studi di Perugia

Dipartimento di Medicina Sperimentale

Regolamento del Corso di Dottorato in **Biologia dei Sistemi in Patologie Immunitarie ed Infettive**

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina gli obiettivi specifici del Dottorato in “Biologia dei Sistemi in Patologie Immunitarie ed Infettive”, l’organizzazione interna e le regole comportamentali per i dottorandi che lo frequentano, ai sensi del Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca emanato con D.R. 1548 del 7 agosto 2013, cui si fa integrale rinvio, di seguito denominato “Regolamento dottorati”.

Il presente Regolamento è proposto dal Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato e approvato dal Consiglio di Dipartimento di Medicina Sperimentale.

Art. 2 - Obiettivi e articolazione del Corso di Dottorato

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento e l'organizzazione del Dottorato di Ricerca in "Biologia dei Sistemi in Patologie Immunitarie ed Infettive" oltre che le regole per i dottorandi che lo frequentano, in conformità con il vigente Regolamento Dottorati. Oltre agli obiettivi generali, il Dottorato di Ricerca si propone di fornire a studenti capaci e motivati una qualificata preparazione in tutti i principali settori di uno dei curricula in cui si articola il dottorato.

Quanto agli obiettivi formativi del Dottorato di Ricerca, scopo principale del dottorato è quello di formare un studioso pienamente padrone delle complesse tematiche e metodologie correlate al suo progetto di ricerca.

2. Il corso di dottorato prevede i seguenti 2 curricula:

- curriculum 1: Genomica e genetica del rapporto ospite-agente patogeno
- curriculum 2: Immunometabolismo, immunogenetica ed immunologia traslazionali.

Art. 3 - Organi del Corso di Dottorato

1. Sono organi del Corso di Dottorato il Collegio dei Docenti e il Coordinatore. Il Collegio dei Docenti del Dottorato in Biologia dei Sistemi in Patologie Immunitarie ed Infettive è

costituito da professori di prima e di seconda fascia e da ricercatori universitari.

2. Le funzioni degli organi del Corso di Dottorato sono disciplinate dagli artt. 12 e 13 del Regolamento Dottorati, ai quali si rimanda.

3. Ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del Regolamento Dottorati, il Collegio dei Docenti è integrato da due rappresentanti degli iscritti al Corso, le cui modalità di elezione sono stabilite dall'art. 4. Tali rappresentanti partecipano alle riunioni dell'organo con funzione consultiva per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi del Corso; essi non partecipano alle discussioni e alle deliberazioni riguardanti la valutazione annuale degli iscritti e l'organizzazione dell'esame finale.

Art. 4 - Rappresentanti dei dottorandi in seno al Collegio dei Docenti

1. L'elettorato passivo e attivo è rappresentato da tutti i dottorandi iscritti al corso di dottorato nel momento delle indizioni delle elezioni.

2. Le elezioni sono indette ogni due anni dal Coordinatore del Corso di Dottorato, che nomina una commissione elettorale, composta da due docenti membri del Collegio dei Docenti e da un amministrativo del Dipartimento di Medicina Sperimentale a cui il corso di dottorato afferisce.

3. Le candidature devono essere indirizzate in forma scritta al Coordinatore del Corso di Dottorato entro il quindicesimo giorno precedente la data fissata per la votazione.

4. La votazione si tiene mediante una votazione a scrutinio segreto, da tenersi entro due mesi dall'inizio di ogni anno accademico e i rappresentanti durano in carica un anno. Ogni iscritto al corso ha diritto ad esprimere fino a due preferenze.

5. Per quanto non esplicitamente previsto da questo articolo si rimanda al Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 5 - Modalità di accesso ai corsi

1. L'accesso al Corso di Dottorato in Biologia dei Sistemi in Patologie Immunitarie ed Infettive avviene sulla base di una selezione a evidenza pubblica, con la pubblicazione delle graduatorie degli ammessi e degli idonei.

2. La procedura di selezione viene svolta mediante valutazione dei titoli e colloquio (in sessantesimi: trenta punti vengono riservati alla valutazione dei titoli, trenta punti per il colloquio).

3. Sono giudicati idonei coloro che abbiano conseguito una valutazione pari a 30/60.

4. Oltre al percorso formativo universitario, nonché gli eventuali ulteriori percorsi formativi ed esperienze professionali e di ricerca e le eventuali pubblicazioni scientifiche, la valutazione dei titoli riguarderà anche l'elaborazione da parte dei candidati di un progetto di ricerca da svilupparsi nel corso del triennio su una delle tematiche dei curricula in cui si articola il dottorato.

5. Il colloquio, che può essere sostenuto tramite videoconferenza solo per gli studenti stranieri, è finalizzato anche alla verifica dell'attitudine alla ricerca, della disponibilità a svolgere esperienze all'estero e degli interessi scientifici del candidato. A tale fine il Regolamento prevede l'elaborazione, da parte del candidato, di una proposta di progetto di ricerca da presentarsi unitamente alla domanda di partecipazione al concorso, che il candidato provvede ad illustrare nel corso del colloquio. Il colloquio, a scelta del candidato, può essere sostenuto in lingua inglese. I colloqui sostenuti in lingua italiana comunque prevedono l'accertamento della conoscenza della lingua inglese. La valutazione complessiva, in trentesimi, è accompagnata da un giudizio motivato. Il punteggio minimo per il superamento del colloquio è pari a 21/30.

6. Se il bando prevede una quota di posti riservata a studenti laureati in università estere, a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale, ivi compresi i titolari di borse di ricerca finanziate dall'Unione Europea o da altra Istituzione Scientifica Europea o internazionale, le modalità di svolgimento delle procedure di ammissione sono le stesse previste per gli altri posti ma danno luogo a una graduatoria separata.

Art. 6 - Articolazione delle attività formative

1. All'inizio di ciascun anno il dottorando presenta al collegio un piano scientifico-didattico individuale relativo alle attività formative e di ricerca previste per quell'anno, comprensivo dei corsi e/o della attività formative identificate di concerto con il tutor fra quelli attivati appositamente per il corso di dottorato o fra quelli attivati presso i Dipartimenti dell'ateneo o altrove (scuole estive, scuole europee, workshops, etc.).

2. Il corso di Dottorato di Ricerca è suddiviso nei tre anni nel modo seguente:

I anno: è dedicato al completamento della formazione iniziata nella laurea specialistica, all'orientamento scientifico e all'acquisizione delle necessarie competenze specialistiche per sviluppare un adeguato progetto di ricerca, nonché all'inizio del lavoro di tesi. Il dottorando deve, inoltre, partecipare alle attività didattiche e scientifiche organizzate dai gruppi di ricerca parte integrante del Collegio dei Docenti o istituiti appositamente per il Dottorato e a convegni e workshops di particolare rilevanza formativa e scientifica, inserendoli nel suo programma di studio.

II e III anno: sono dedicati principalmente al lavoro di ricerca inerente alla tesi. Il dottorando, partecipa regolarmente agli eventi scientifici nazionali e internazionali nel settore da lui scelto e in quelli affini giudicati utili per la sua formazione.

Il dottorando può svolgere attività didattiche di tutorato, può partecipare a commissioni di profitto come cultore della materia e svolgere attività didattiche integrative.

3. Il Collegio dei Docenti può autorizzare un'articolazione diversa delle attività formative del primo anno, in casi particolari, e a fronte di un'argomentata richiesta del dottorando, che evidenzi specifiche esigenze formative.

Art. 7 - Verifica delle attività formative

1. Entro la fine di ottobre di ogni anno accademico, in vista del passaggio al secondo e al terzo anno di corso, il dottorando deve consegnare al coordinatore una relazione scientifico-didattica concernente tutte le attività formative e di ricerca espletate. La relazione, che deve avere la stessa struttura di una tesi finale di dottorato (titolo, abstract, introduzione, materiali e metodi, risultati, discussione, bibliografia ecc.), consiste in un paper scritto in inglese sui risultati di ricerca raggiunti nell'ambito del proprio progetto (10-15 pagine). Nello stesso termine, ogni tutor deve preparare una relazione scritta riguardante l'attività di ricerca svolta dai dottorandi supervisionati, i risultati conseguiti, l'eventuale partecipazione a seminari, congressi e ad altre iniziative scientifiche, unitamente alle eventuali pubblicazioni prodotte.

Le relazioni saranno valutate dal Collegio dei Docenti che, dopo aver sentito il dottorando (presentazione orale) e il tutor (relazione scritta sull'attività del dottorando supervisionato) con riguardo ai progressi nell'elaborazione della tesi, in caso di valutazione positiva provvederà all'ammissione del dottorando al secondo/terzo anno di corso.

2. Il dottorando deve aver maturato 30 CFU complessivamente alla fine del triennio per quanto riguarda le attività di formazione. Pertanto non occorre che il dottorando acquisisca 10 CFU ogni anno. Tenuto conto che 1 CFU = 6 ore di insegnamento o 25 ore di impegno individuale, i crediti attribuibili alle singole tipologie di attività vengono così definiti:

Attività di formazione disciplinare e interdisciplinare e di ricerca	CFU
Partecipazione a seminari, convegni, incontri, corsi, scuole estive e altre iniziative (sia interni, organizzati dall'Ateneo, che presso altre università, se approvata dal tutor)	1 CFU/6 ore
Partecipazione attiva (interventi, relazioni, presentazioni) a convegni, seminari e altri eventi	1 CFU/evento
Relazione scritta (tesina)	1 CFU/relazione
Articolo/saggio pubblicato o comunque giudicato pubblicabile da parte del tutor	2 CFU/articolo
Attività di ricerca svolta all'estero (fino ad un massimo di 18 mesi)	1 CFU/mese

L'attribuzione di CFU relativi all'attività viene approvata dal Collegio dei Docenti.

3. Gli iscritti al Dottorato devono conseguire, entro la fine del corso di dottorato, una certificazione di conoscenza della lingua inglese almeno pari al livello B2. A tal fine, gli iscritti possono avvalersi di corsi e verifiche offerti dal Centro Linguistico di Ateneo. Tutti i dottorandi hanno diritto a frequentare gratuitamente i corsi di lingua del CLA, ma non sono obbligati anche se è consigliabile. Il CLA fornisce, a tal proposito, due tipi di corso:

- semestrale (60 ore): il livello massimo è il B2;
- annuale (per un minimo di 80 ore): dal livello B1 in su.

Per tutti coloro che raggiungono il livello B2 d'inglese il Dottorato prevede il conseguimento di 10 CFU.

Art. 8 - Tutor

A ciascun candidato ammesso a frequentare il corso viene assegnato, entro il primo semestre di corso, un docente supervisore, tutor, facente parte del collegio dei docenti. A seguito di una motivata richiesta del dottorando, il collegio può autorizzare la scelta di un tutor esterno. In questo ultimo caso il collegio individua un membro del collegio stesso che figuri come referente scientifico durante il periodo della tesi.

Il tutor è responsabile dell'inserimento del dottorando nell'attività di ricerca del Dottorato di ricerca e si impegna ad affiancarlo nella proposta e nella pianificazione del piano di studi individuale.

Il tutor definisce con lo studente gli argomenti specifici di ricerca e, successivamente, della tesi e garantisce la qualità del suo lavoro.

Il collegio può revocare l'incarico al tutor che non ottemperi a tali obblighi.

È prevista la possibilità di nominare tra i membri del collegio un co-tutor, con il compito di collaborare con il tutor allo svolgimento delle sue funzioni, coadiuvandone i compiti con l'apporto di ulteriori conoscenze scientifiche o tecnologiche. Al co-tutor sono estesi diritti e obblighi del tutor.

Art. 9 - Norme transitorie e finali

Le modifiche del Regolamento, che non siano automatiche per disposizioni di legge o per superiore norma di Ateneo, sono proposte dal Collegio dei Docenti e approvate dal Dipartimento proponente. Per quanto non esplicitamente previsto da questo Regolamento, si fa riferimento al Regolamento Dottorati.